



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2 del 16 gennaio 2012



TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO		
Articolo 1	Finalità ed ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 2	Oggetto del Regolamento Scarichi	pag. 3
Articolo 3	Definizioni	pag. 3
TITOLO II - TIPOLOGIA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE ACQUE REFLUE		
Articolo 4	Tipologia e durata dell'autorizzazione	pag. 3
Articolo 5	Tipologia delle acque reflue	pag. 4
Articolo 6	Soggetti obbligati	pag. 4
TITOLO III - PROCEDURA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO		
Articolo 7	Rilascio e rinnovo	pag. 5
Articolo 8	Scarico esistente ed autorizzato. Rinnovo	pag. 5
Articolo 9	Domanda di autorizzazione allo scarico. Modalità di presentazione	pag. 5
Articolo 10	Domanda di autorizzazione al trattamento di rifiuti presso impianto di depurazione di acque reflue urbane. Modalità di presentazione	pag. 6
Articolo 11	Domanda di voltura dell'autorizzazione allo scarico. Modalità di presentazione	pag. 7
Articolo 12	Autorizzazione allo scarico proveniente da attività economiche e produttive di beni e servizi	pag. 7
Articolo 13	Termini e modalità di gestione del procedimento	pag. 7
Articolo 14	Istruttoria	pag. 7
Articolo 15	Spese istruttorie	pag. 8
Articolo 16	Provvedimento autorizzativo	pag. 8
TITOLO IV - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO		
Articolo 17	Diffida, sospensione e revoca	pag. 9
TITOLO V - VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI E INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO		
Articolo 18	Variazioni	pag. 9
Articolo 19	Interruzioni del ciclo depurativo	pag. 9
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Articolo 20	Disposizioni transitorie e finali	pag. 10
ALLEGATI		
ALLEGATO 1	Modulo di richiesta/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico	
ALLEGATO 2	Scheda tecnica per scarichi di acque reflue urbane	
ALLEGATO 3	Scheda tecnica per scarichi di acque reflue industriali	
ALLEGATO 4	Scheda tecnica acque reflue domestiche o assimilate	
ALLEGATO 5	Scheda tecnica per scarichi di acque meteoriche o di lavaggio	
ALLEGATO 6	Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale	
ALLEGATO 7	Modulo di richiesta dell'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso impianto di depurazione di acque reflue urbane	
ALLEGATO 8	Modulo di voltura dell'autorizzazione allo scarico	
ALLEGATO 9	Sostanze pericolose (agglomerato)	
ALLEGATO 10	Sostanze pericolose (stabilimento)	
ALLEGATO 11	Dichiarazione sostitutiva assenza modifiche per rinnovo autorizzazione	
ALLEGATO 12	Elenco documentazione da presentare	



TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 1

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento, di seguito denominato Regolamento Scarichi, disciplina, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e della Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con D.G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008, di seguito denominata Disciplina Scarichi, nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia, i procedimenti di competenza della Provincia finalizzati al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane, industriali, meteoriche di prima e seconda pioggia, meteoriche di dilavamento/di lavaggio di aree esterne recapitanti qualunque corpo ricettore esclusa la pubblica fognatura, nonché l'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
- 2) Il Regolamento Scarichi disciplina altresì i procedimenti riguardanti modifiche, integrazioni e vulture di autorizzazioni già rilasciate.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO SCARICHI

- 1) Sono oggetto del Regolamento Scarichi:
 - le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico;
 - l'istruttoria dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
 - le condizioni di sospensione ed improcedibilità delle istanze;
 - i procedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 1;
 - la gestione delle interruzioni dei cicli depurativi.
- 2) Il presente regolamento è composto da n. 20 articoli e n. 12 allegati.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

- 1) Ai fini dell'applicazione del Regolamento Scarichi, si richiamano integralmente le definizioni di cui all'art. 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e all'art. 2 della Disciplina Scarichi, ai quali si fa rinvio.

TITOLO II - TIPOLOGIA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE ACQUE REFLUE

ARTICOLO 4

TIPOLOGIA E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Possono essere rilasciate le seguenti tipologie di autorizzazioni:
 - a) **autorizzazione provvisoria** è rilasciata per gli impianti di trattamento di acque reflue, nei casi in cui sia necessario definire una fase di graduale risoluzione di inefficienze depurative (ad esempio relative alle fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermi impianto o di interruzione del ciclo depurativo, punte di carico in ingresso incompatibili con il processo depurativo), connessa alle fasi transitorie del processo depurativo. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata altresì per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle more del completamento delle opere fognario depurative rientranti negli schemi fognario depurativi del PTA compresi nella misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006 e nell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche - Opere fognario-depurative sottoscritto il 14.02.2002 e successivi Atti Integrativi e POT dell'Autorità d'Ambito 2004-2006 e 2005-2007.
L'autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia dell'impianto e comunque non può superare il limite di tre mesi prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Per impianti di fitodepurazione e lagunaggio può avere una durata maggiore in relazione ai necessari tempi di avvio.
La durata dell'autorizzazione provvisoria per impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle more del completamento delle opere fognario depurative potrà superare i limiti di cui sopra in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.
La disciplina dello scarico durante la fase di autorizzazione provvisoria viene definita in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale.
L'ammissibilità della richiesta, la disciplina dello scarico durante la fase di autorizzazione provvisoria e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico sono disciplinati dall'art. 6 della Disciplina Scarichi, che si richiama integralmente.
 - b) **autorizzazione preliminare** è rilasciata prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di insediamenti che produrranno nuovi scarichi di acque reflue.
L'autorizzazione preliminare allo scarico, propedeutica all'autorizzazione definitiva, viene concessa prima dell'acquisizione della concessione edilizia di insediamenti che produrranno nuovi scarichi e, comunque, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi scarichi.
La disciplina dello scarico durante la fase di autorizzazione preliminare è disciplinata dall'art. 7 della Disciplina Scarichi, che si richiama integralmente.
 - c) **autorizzazione definitiva** è rilasciata per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui alla Disciplina Scarichi. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il rinnovo.
 - d) **autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso un impianto di depurazione di acque reflue urbane** ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Detta autorizzazione avrà termine di scadenza pari alla scadenza



PROVINCIA DI NUORO

dell'autorizzazione dello scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane nel quale si intendono trattare i rifiuti liquidi.

ARTICOLO 5

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE

- 1) Ai sensi di del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e della Disciplina Regionale Scarichi, ai fini della loro disciplina le acque reflue sono classificate in:
- acque reflue urbane:** le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - acque reflue domestiche:**
 - le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - le acque reflue provenienti da:
 - edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separata;
 - attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto;
 - attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti;
 - laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con un consumo idrico giornaliero inferiore 1 mc al momento di massima attività;
 - lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc nel periodo di massima attività;
 - vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
 - laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
 - ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
 - ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
- Nel caso di concomitanza di più voci di cui all'elenco sopra riportato, il limite dimensionale sarà determinato dalla somma delle singole quote parte considerate in termini percentuali rispetto alla soglia.
- acque reflue assimilabili alle domestiche:**
 - le acque reflue provenienti da:
 - imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - imprese dedite alle attività di cui ai precedenti due punti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - attività termali, fatta salva la disciplina regionale di settore;
 - le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 dell'Allegato 2 della Disciplina Regionale Scarichi;
 - acque meteoriche di prima pioggia:** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti;
 - acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio di aree esterne:** le acque meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabili scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie e suolo;
 - acque meteoriche di seconda pioggia:** la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
 - acque di lavaggio:** acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti.

ARTICOLO 6

SOGGETTI OBBLIGATI

- Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane, industriali, meteoriche di prima pioggia e meteoriche di dilavamento/di lavaggio di aree esterne, recapitanti fuori dalla pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia.
- Il gestore del servizio idrico integrato, di seguito denominato gestore del S.I.I., che utilizzi l'impianto di depurazione di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti liquidi deve essere autorizzato all'esercizio delle operazioni di smaltimento ai sensi



PROVINCIA DI NUORO

dell'art. 110, co. 2, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 110, co. 3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nelle more della completa attuazione della cessione degli impianti di depurazione al gestore del S.I.I., l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi ex art. 110, co. 2, del D. Lgs. 152/2006, sarà rilasciata al destinatario dell'autorizzazione allo scarico.

TITOLO III - PROCEDURA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ARTICOLO 7

RILASCIO E RINNOVO

- 1) Il procedimento per il rilascio e/o il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di cui all'art. 4 del Regolamento Scarichi inizia per istanza da parte dell'interessato (persona fisica, in forma singola o in forma singola o associata, o persona giuridica di diritto pubblico e privato), da presentarsi secondo le modalità e le prescrizioni di cui al presente regolamento.
- 2) Qualora il richiedente sia titolare di più scarichi, l'istanza deve essere presentata per ogni scarico.

ARTICOLO 8

SCARICHI ESISTENTI ED AUTORIZZATI. RINNOVI

- 1) Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere richiesto solo nel caso in cui non vi siano variazioni sostanziali quantitative e/o qualitative nello scarico, nelle strutture impiantistiche e nell'insediamento da cui deriva detto scarico rispetto alla precedente autorizzazione.
- 2) Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza dell'autorizzazione vigente.
- 3) Se la domanda di rinnovo è stata presentata nel rispetto dei tempi di cui al comma 2, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzativo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
- 4) Al fine di adeguare la documentazione agli atti dell'Ufficio con quanto previsto dal presente regolamento la Provincia ha facoltà di richiedere la necessaria documentazione integrativa.
- 5) Nei casi di variazioni sostanziali di cui all'art. 18, comma 2, del presente regolamento deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo le modalità indicate all'articolo 9.
- 6) Per scarichi di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti isolati fino a 50 a.e., provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati come definiti dall'art. 2, lettera l) della Disciplina Regionale Scarichi si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, previa dichiarazione da parte del titolare dello scarico attestante la situazione invariata in riferimento allo scarico autorizzato, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all'adempimento di eventuali prescrizioni.

ARTICOLO 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- 1) Il richiedente l'autorizzazione allo scarico, rilascio o rinnovo, è tenuto a presentare la domanda in bollo secondo le modalità di legge, corredata dalla documentazione di cui ai successivi commi.
- 2) Alla richiesta di nuova autorizzazione allo scarico (preliminare, provvisoria o definitiva) compilata nell'apposito modulo ALLEGATO 1 in ogni parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - b) scheda tecnica relativa allo scarico per cui si richiede l'autorizzazione come appresso specificato:
 - ALLEGATO 2 per scarichi di acque reflue urbane*
 - ALLEGATO 3 per scarichi di acque reflue industriali*
 - ALLEGATO 4 per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate*
 - ALLEGATO 5 per scarichi di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne*
 - c) *ALLEGATO 9 o 10*, rispettivamente in caso di richiesta di autorizzazione allo scarico proveniente da impianto di depurazione a servizio di agglomerato o di stabilimento (è esclusa la presentazione in caso di richiesta di autorizzazione per scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni e servizi purchè provenienti esclusivamente dai servizi igienici e scaricate in maniera separata);
 - d) per scarichi provenienti da insediamenti produttivi ALLEGATO 6 corredata dalla documentazione ivi indicata;
 - e) documentazione di cui all'ALLEGATO 12;
 - f) ricevuta di versamento sul C.C.P. n° 216085 intestato alla Provincia di Nuoro delle spese istruttorie di cui all'art. 15;
 - g) n. 1 marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzativo.
- 3) Alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 8, compilata nell'apposito modulo ALLEGATO 1 in ogni parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - b) copia dell'autorizzazione della quale si richiede il rinnovo ovvero indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo e dell'amministrazione che lo ha emanato;
 - c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale si attesti che non sono state apportate variazioni sostanziali, come definite all'art. 18, rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico (ALLEGATO 11);
 - d) ricevuta di versamento sul C.C.P. n° 216085 intestato alla Provincia di Nuoro delle spese istruttorie di cui all'art. 15



PROVINCIA DI NUORO

- e) n. 1 marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzativo;
 - f) dichiarazione attestante che tutte le copie cartacee sono tra loro identiche e che tutti i documenti e gli elaborati inerenti la richiesta di autorizzazione sono contenuti anche nel supporto ottico allegato, perfettamente conformi all'originale cartaceo.
- 4) Alla richiesta di **autorizzazione definitiva per nuovi scarichi per i quali sia stata già rilasciata l'autorizzazione preliminare** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del Regolamento Scarichi, compilata nell'apposito modulo ALLEGATO 1 in ogni parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - b) ricevuta di versamento sul C.C.P. n° 216085 intestato alla Provincia di Nuoro delle spese istruttorie di cui all'art. 15 (il versamento delle spese istruttorie di cui al presente comma non deve essere effettuato nel caso in cui quanto realizzato sia conforme alla documentazione agli atti dell'Ufficio).
 - c) n. 1 marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzativo;
 - d) copia del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - e) certificati di analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione; qualora l'attività sia a carattere stagionale le analisi dovranno essere riferite al periodo d'attività dell'impianto;
 - f) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale si attesti la conformità di quanto realizzato rispetto alla documentazione agli atti dell'Ufficio.
Nel caso che quanto realizzato non sia conforme alla documentazione agli atti dell'ufficio dovrà essere allegata la relativa documentazione aggiornata.
- 5) La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere presentata anche in formato elettronico su supporto ottico (Cd-rom o DVD, non riscrivibili) recante la firma autografa dell'interessato e del tecnico incaricato e la data, apposte tramite pennarello indelebile. I documenti dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf e gli elaborati grafici di progetto in formato *dwt/dwg* eventualmente, in aggiunta, in formato *dwtg/dxf* compatibile.
- 6) La richiesta di autorizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4, corredata di tutta la documentazione prevista, deve essere trasmessa alla Provincia di Nuoro, Settore Ambiente, Piazza Italia n. 22, 08100 Nuoro (NU).
- 7) Tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere numerata in modo progressivo e continuo, firmata dal richiedente, nonché datata e titolata con riferimento alla data di presentazione e all'oggetto della domanda stessa; gli elaborati progettuali devono inoltre essere timbrati e firmati da professionista abilitato.
- 8) La Provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga utile per l'istruttoria del procedimento.
- 9) La Provincia provvederà all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.

ARTICOLO 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI

PRESSO UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- 1) Il richiedente l'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è tenuto a presentare la domanda in bollo secondo le modalità di legge.
- 2) Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, compilata nell'apposito modulo ALLEGATO 7 in ogni parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - b) ricevuta di versamento sul C.C.P. n° 216085 intestato alla Provincia di Nuoro delle spese istruttorie di cui all'art. 8;
 - c) n. 1 marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzativo;
 - d) relazione tecnica completa di elaborati grafici riguardante:
 - descrizione dell'impianto di depurazione e schema a blocchi;
 - motivazioni tecniche ed esigenze che giustificano il trattamento dei rifiuti liquidi nell'impianto di depurazione;
 - dati tecnici a dimostrazione della capacità residua dell'impianto di depurazione e della fattibilità del trattamento ipotizzato;
 - compatibilità delle tipologie di rifiuti di cui si richiede l'autorizzazione al trattamento con il processo di depurazione;
 - assenza di variazioni al regolare ciclo depurativo a seguito del trattamento dei rifiuti liquidi presso l'impianto;
 - descrizione delle modalità di effettuazione di eventuali stoccaggi preliminari al trattamento con dimensionamento e particolari costruttivi dei relativi manufatti e dei bacini di contenimento;
 - modalità di adduzione dei rifiuti liquidi alla linea acque e/o fanghi;
 - modalità adottate per lo scarico dei rifiuti liquidi in arrivo con particolare riferimento alla presenza di sistemi di raccolta di sversamenti accidentali;nella relazione tecnica deve essere chiaramente specificato se il trattamento di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione compromette il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione.
 - e) elenco, descrizione e provenienza delle tipologie di rifiuti liquidi da trattare nel depuratore con i relativi codici CER;
 - f) caratterizzazione chimico-fisico dei rifiuti liquidi da trattare;
 - g) quantità giornaliera e annua dei rifiuti liquidi da trattare nell'impianto di depurazione;
 - h) dichiarazione attestante che tutte le copie cartacee sono tra loro identiche e che tutti i documenti e gli elaborati inerenti la richiesta di autorizzazione sono contenuti anche nel supporto ottico allegato, perfettamente conformi all'originale cartaceo.
- 3) La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche in formato elettronico su supporto ottico (Cd-rom o DVD, non riscrivibili) recante la firma autografa dell'interessato e del tecnico incaricato e la data, apposte tramite pennarello



PROVINCIA DI NUORO

indelebile. I documenti dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf e gli elaborati grafici di progetto in formato *dwt/dwg* eventualmente, in aggiunta, in formato *dwg/dxf* compatibile.

- 4) La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo, corredata di tutta la documentazione prevista, deve essere trasmessa alla Provincia di Nuoro, Settore Ambiente, Piazza Italia n. 22, 08100 Nuoro (NU).
- 5) Tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere numerata in modo progressivo e continuo, firmata dal richiedente, nonché datata e titolata con riferimento alla data di presentazione e all'oggetto della domanda stessa; gli elaborati progettuali devono inoltre essere timbrati e firmati da professionista abilitato.
- 6) La Provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga utile per l'istruttoria del procedimento.
- 7) La Provincia provvederà all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

ARTICOLO 11

DOMANDA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- 1) Il richiedente la voltura dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a presentare la domanda in bollo secondo le modalità di legge.
- 2) Alla richiesta di voltura dell'autorizzazione di cui al comma 1, compilata nell'apposito modulo ALLEGATO 8 in ogni parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - b) ricevuta di versamento sul CCP n° 216085 intestato alla Provincia di Nuoro delle spese istruttorie di cui all'art. 8;
 - c) n. 1 marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzativo;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 3) La richiesta di voltura di cui al presente articolo, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere trasmessa alla Provincia di Nuoro, Settore Ambiente, Piazza Italia n. 22, 08100 Nuoro (NU).

ARTICOLO 12

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROVENIENTE DA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI

- 1) Qualora i procedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e voltura delle autorizzazioni dello scarico rientrino nell'ambito di applicazione della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 e ss.mm.ii. il titolo abilitativo si consegue mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge regionale sopra richiamata.
- 2) In allegato alla DUAAP di cui al comma 1 devono essere presentati la dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi - Allegato A-11 - e la documentazione tecnica prevista nonché la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 15 del Regolamento Scarichi.
- 3) I procedimenti di cui al presente articolo sono disciplinati ai sensi della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 e ss.mm.ii. e relative circolari applicative.

ARTICOLO 13

TERMINI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

- 1) I procedimenti di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento devono concludersi entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, fatta eccezione per i procedimenti SUAP di cui all'art. 12.
- 2) Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento Scarichi si rinvia a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 e ss.mm.ii. e circolari applicative.

ARTICOLO 14

ISTRUTTORIA

- 1) L'istruttoria delle istanze per il rilascio di nuova autorizzazione, rinnovo e voltura viene effettuata dal competente Ufficio del Settore Ambiente della Provincia.
- 2) L'Ufficio, entro trenta giorni decorrenti dalla data del protocollo di ricevimento della domanda, procede alla preistruttoria verificando la completezza formale della documentazione trasmessa e dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione al richiedente e ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire.
- 3) È causa di sospensione dell'istanza l'assenza e/o l'incompletezza della documentazione di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
- 4) Nei casi di sospensione l'Ufficio chiede, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita comunicazione scritta di procedere, secondo la complessità delle integrazioni richieste e comunque non oltre i successivi trenta giorni, all'integrazione della documentazione. Nella richiesta saranno indicate le cause di incompletezza e/o irregolarità. Il richiedente potrà altresì essere convocato presso l'Ufficio qualora necessario per acquisire ulteriori informazioni. Decorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, la richiesta di autorizzazione è improcedibile e se ne dà comunicazione all'interessato, alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e all'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna.
- 5) Dall'atto della presentazione delle integrazioni richieste riprende a decorrere il termine di cui al comma 6.
- 6) L'Ufficio, verificata la regolarità e la conformità della documentazione trasmessa al Regolamento Scarichi ed alla normativa vigente, provvede all'effettuazione di un sopralluogo nel corso del quale verifica l'effettiva rispondenza fra quanto riportato negli elaborati presentati e le opere realizzate e redige apposita relazione istruttoria propedeutica al rilascio e/ rinnovo dell'autorizzazione.



PROVINCIA DI NUORO

- 7) Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza tra la situazione risultante dalla documentazione e quella reale, o comunque la non rispondenza del sito di scarico o dell'impianto alle condizioni previste dalla normativa vigente, l'Ufficio invita, con comunicazione scritta, il richiedente a conformarsi alle prescrizioni tecniche/strutturali ritenute necessarie entro un termine che verrà stabilito secondo la complessità delle prescrizioni medesime, e che non potrà comunque eccedere trenta giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione suddetta.
- 8) Qualora l'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa sia favorevole, l'Ufficio provvede alla trasmissione della relazione istruttorie del procedimento corredata dalla proposta di adozione del relativo provvedimento al Dirigente.
- 9) Il mancato adeguamento entro il termine prescritto sarà causa di improcedibilità della domanda della quale sarà data comunicazione all'interessato, alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna.
- 10) Tutte le richieste di integrazione e/o di chiarimenti avanzate mediante comunicazioni scritte dall'Ufficio interrompono i termini del procedimento per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione.

ARTICOLO 15

SPESE ISTRUTTORIE

- 1) Ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono a carico del richiedente le spese che la Provincia sostiene per l'istruttoria della pratica, quali accertamenti, controlli e sopralluoghi. In particolare la somma complessiva da versare, a seconda della tipologia dello scarico, dovrà corrispondere al seguente tariffario:

classificazione acque di scarico	potenzialità impianto di depurazione (abitanti equivalenti)	tipologia autorizzazione	
		nuova	rinnovo
acque reflue domestiche acque reflue assimilate alle domestiche	da 0 a 50	€ 40,00	€ 20,00
	da 51 a 501	€ 70,00	€ 40,00
	superiore a 501	€ 90,00	€ 55,00
acque reflue urbane	fino a 2.000	€ 120,00	€ 75,00
	tra 2.001 e 10.000	€ 170,00	€ 110,00
	tra 10.001 e 50.000	€ 220,00	€ 145,00
	superiore a 50.001	€ 270,00	€ 175,00
acque reflue industriali	fino a 2.000	€ 150,00	€ 100,00
	tra 2.001 e 10.000	€ 200,00	€ 130,00
acque meteoriche di prima/seconda pioggia acque di dilavamento/lavaggio aree esterne	tariffa unica	€ 100,00	€ 55,00
TARIFFA UNICA			
autorizzazione trattamento rifiuti liquidi ex art. 110, co. 2, D. Lgs. 152/2006 € 300,00			
voltura autorizzazione € 20,00			
modifica autorizzazione € 40,00			

- 2) All'atto della presentazione della domanda ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, deve essere allegata ricevuta attestante il versamento dell'importo dovuto come indicato nella tabella di cui sopra, da effettuarsi sul c/c n. 216085 intestato alla Provincia di Nuoro e specificando l'esatta causale del versamento.
- 3) L'importo delle spese di istruttoria di cui al presente articolo saranno oggetto di revisione, con cadenza biennale, da parte del competente organo della Provincia che potrà provvedere alla conferma od a nuova rideterminazione delle stesse.
- 4) Nei casi di improcedibilità di cui all'art. 14, la somma versata sarà incamerata dalla Provincia ed il richiedente dovrà presentare nuova richiesta di autorizzazione corredata da tutta la documentazione prevista all'articolo 9.

ARTICOLO 16

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

- 1) Il Dirigente del Settore Ambiente è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, diniego, voltura, diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 4 del Regolamento Scarichi.
- 2) L'autorizzazione viene rilasciata al titolare o legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico.
- 3) Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per lo scarico in comune delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione.
- 4) Scarichi distinti derivanti dal medesimo insediamento sono autorizzati con un unico provvedimento autorizzativo.
- 5) L'autorizzazione è rilasciata con determinazione dirigenziale.
- 6) Il provvedimento autorizzativo conterrà le prescrizioni previste dalla normativa vigente nonché ogni altra prescrizione che l'Ufficio ritenga utile o necessaria al fine di concorrere a garantire gli obiettivi di qualità ambientale previsti dal D. Lgs. 152/2006.
- 7) L'Ufficio provvederà alla verifica ed al controllo del rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, oltre che tramite il proprio personale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



PROVINCIA DI NUORO

della Sardegna secondo le competenze attribuite alla stessa dalla Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6. In particolare competerà all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente la verifica del rispetto dei valori limite di emissione, attraverso un controllo periodico definito dall'autorità competente e integrato dai controlli sulla conformità degli scarichi eseguiti dai gestori degli impianti stessi.

- 8) L'autorizzazione viene trasmessa al titolare o al legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, al Comune nel cui territorio avviene lo scarico, alla Direzione Generale Agenzia Regionale per il Distretto Idrografico della Sardegna e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna.

TITOLO IV – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 17

DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA

- 1) In caso di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, l'Ufficio, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, all'adozione dei seguenti provvedimenti, a seconda della gravità dell'infrazione:
- a) **alla diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) **alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) **alla revoca dell'autorizzazione** in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- 2) Il Dirigente, su proposta dell'Ufficio, adotta un provvedimento motivato di applicazione delle misure sopra illustrate che sarà trasmesso al titolare o al legale rappresentante dello scarico, al Comune nel cui territorio avviene lo scarico, alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna.
- 3) In caso di revoca dell'autorizzazione dello scarico, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico deve presentare:
- istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico secondo le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Scarichi;
 - relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, nella quale si evincano le cause delle irregolarità riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

TITOLO V – VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI E INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO

ARTICOLO 18

VARIAZIONI

- 1) Il titolare dello scarico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio tutti i mutamenti nella situazione dello scarico tali da determinarne variazioni delle caratteristiche quali-quantitative, nonché tutte le variazioni delle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti e dell'insediamento da cui deriva detto scarico; tali variazioni sono da riferirsi rispetto a quanto autorizzato.
- 2) Si intendono per **variazioni sostanziali** quelle che determinano o meno modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, come appresso esemplificato in maniera non esaustiva:
- gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
 - le variazioni a seguito delle quali siano trattate acque reflue con caratteristiche qualitative diverse da quelle autorizzate;
 - gli aumenti della portata in ingresso all'impianto di depurazione;
 - le variazioni che determinano nuovi punti di scarico;
 - le variazioni della destinazione d'uso dell'insediamento, edificio o stabilimento.
- Nei casi di cui al presente comma deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo le modalità previste dall'articolo 9.
- 3) Si intendono per **variazioni non sostanziali** le modifiche soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, ragione sociale, e le variazioni che non comportino modifiche alla qualità dello scarico e alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti. Le variazioni di cui al presente comma non comportano l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione allo scarico ma devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio.
- 4) In caso di variazione della titolarità dello scarico deve essere presentata richiesta di voltura secondo le modalità di cui all'articolo 11.
- 5) Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 l'Ufficio si riserva la facoltà di modificare l'autorizzazione allo scarico vigente.

ARTICOLO 19

INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO

- 1) Le interruzioni del ciclo depurativo, parziali o totali, sono disciplinate dall'art. 9 della Disciplina Scarichi che si richiama integralmente.
- 2) Qualsiasi guasto o disfunzione del sistema fognario-depurativo che interessa l'impianto di depurazione, i sistemi di misurazione delle portate e/o di campionamento automatico, i sollevamenti fognari, ecc., deve essere comunicato entro 24 ore da quando è stato accertato all'Ufficio e al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- descrizione dell'inconveniente con data e ora in cui è stato riscontrato;
 - tempi previsti di ripristino;
 - provvedimenti adottati per minimizzare l'impatto sul ricettore.



PROVINCIA DI NUORO

Alla ripresa del normale funzionamento del sistema dovrà essere trasmessa all'Ufficio e al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente una relazione conclusiva sull'evento con indicazione della data e ora del ripristino.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il Regolamento Scarichi sostituisce il Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 26 aprile 1999.
- 2) Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento richiamato al comma precedente fino alle rispettive scadenze.
- 3) Per quanto non contemplato nel Regolamento Scarichi si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e alla Disciplina Regionale degli Scarichi adottata con D.G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008.
- 4) La modulistica allegata al presente regolamento potrà essere adeguata a sopraggiunte modifiche normative a cura dal Dirigente del Settore Ambiente.